



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
111	25/03/2026	216	02	01

Oggetto:

Archiviazione del verbale n. 1013/2024 del 13/08/2024 elevato dalla Polizia Municipale di Casamicciola Terme.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Terza – Sezione II – Titolo III – art.100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- b) l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 1 che *“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”* e al comma 4 che *“In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito”*;
- c) l'art. 133, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”*
- d) l'art.135, 1° comma, così recita *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, co.8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- e) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- f) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- g) con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;
- h) con D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024 la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all'esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli” hanno acquisito le seguenti denominazioni **“Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione”** - **“U.O.S. 216.02.01 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli. Osservatorio Regionale Rifiuti e Documentazione”**, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative;

RILEVATO che:

- l'Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola Terme (NA) ha eseguito nel corso dell'anno 2024 una serie di sopralluoghi presso il Condominio ***OMISSIS***, sito nel Comune di Casamicciola Terme in *****OMISSIS***** , tesi alla verifica della sussistenza di condizioni ambientali che possono rappresentare fonte di inquinamento verso le aree interne alla struttura del *****OMISSIS***** e a stabilire eventuali difformità urbanistiche e ambientali;

- a seguito dei sopralluoghi eseguiti e sulla base degli ulteriori accertamenti documentali svolti, l'Ufficio Tecnico ha relazionato con nota del 13 agosto 2024, indicando, tra l'altro, che il condominio, oggetto di verifiche, composto di tre piani fuori terra con 16 unità immobiliari e tre livelli seminterrati, è servito da un impianto di scarico delle acque meteoriche assimilabile a scarico di tipo industriale;
- in particolare, con riferimento a detto impianto l'UTC ha testualmente relazionato: Trattasi di un impianto di scarico di acque bianche, risultante privo di titolo autorizzativo, dell'intero condominio e delle acque provenienti dalle aree esterne e strade comuni e non, unitamente al garage, sulle quali insistono nel totale 15 posti auto, defluiscono direttamente attraverso una tubazione di colore bianco in PVC, sul piazzale del Pio Monte della Misericordia, in corrispondenza del livello S5 del condominio, dilavando direttamente, in assenza di impianti di disoleatori o innesti autorizzati in pubblica fogna su piazzale e viale interno e da questo a mare. Per le caratteristiche che detiene non è assimilabile ad impianto di scarico di acque meteoriche, ma scarico di tipo industriale. L'istallazione per lo scarico descritto è parte integrante delle strutture del condominio ***OMISSIS***, in *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*, Casamicciola Terme, in persona dell'amministratore p.t., ... Pertanto: ai sensi del D.lgs. 03/04/2006 n° 152 e della DGR della Campania del 21/12/2012 n° 771 LR del 22/11/2010 n° 14 approvato con delibera consiliare n° 9 del 4/03/2105, gli scarichi descritti risultano non assoggettabili a criteri di assimilazione delle acque reflue e viste le caratteristiche sono soggette ad autorizzazione preventiva del soggetto proprietario. L'impianto in oggetto risulta in contrasto all'art. 101; 113; 124 e 137 del D.lgs. 152/06 e soggette al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 133 e 137 del suddetto decreto;
- sulla base di quanto accertato e relazionato dall'UTC con la nota di cui sopra, la Polizia Municipale di Casamicciola Terme ha elevato in data 13 agosto 2024 verbale di accertata violazione amministrativa – verb. n. 1013/2024 – nei confronti della Sig.ra *OMISSIS* **OMISSIS**, amministratore del Condominio, e di quest'ultimo, quale obbligato in solido, per la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/2006 “in quanto eseguiva apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione”;
- il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, con provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 - ordinanza n. 19 del 5/9/2024 – in forza di quanto relazionato dall'UTC circa la esistenza di impianti di scarico non autorizzati, in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e DPR 380/2001, con particolare riferimento all'impianto di scarico delle acque meteoriche a servizio del condominio e delle aree limitrofe con presenza di auto in sosta, assimilabili per le loro caratteristiche a scarico di acque industriali, ordinava al Condominio ***OMISSIS***, nella persona dell'Amministratore p.t., di eliminare ad horas l'impianto di scarico dilavante nel piazzale del ****OMISSIS**** ***OMISSIS***, l'interdizione e accesso delle auto, motoveicoli e ciclomotori nei piazzali condominiali e nel garage di pertinenza sito al livello S2 e, inoltre, di presentare, richiesta di idoneo titolo edilizio e autorizzazione all'Ente Concessionario per la realizzazione di un impianto di scarico acque bianche di tipologia adeguata allo stato dei luoghi.
- avverso la suddetta ordinanza, nonché del verbale di accertamento, della relazione tecnica e dei verbali di sopralluogo, la Amministratrice del Condominio presentava ricorso al TAR Campania - N. 05803/2024 REG.RIC., lamentando la insussistenza di presupposti e violazioni di norme, con richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
- con sentenza della Sez. V n. 06875/2025 del 21/10/2025, Il TAR Campania accoglieva il ricorso promosso, annullando l'ordinanza limitatamente alla posizione del condominio ricorrente, con articolate motivazioni in ordine alla illegittimità del presupposto su cui veniva fondata la ordinanza stessa, costituito dalla ritenuta erronea illegittimità dello scarico basata sulla equiparazione ad uno scarico di tipo industriale, come tale necessitante di apposita autorizzazione.
- la citata sentenza argomentava, in particolare, e richiamando peraltro precedenti giurisprudenziali conformi, che la tesi secondo cui le acque che dilavano, ancorché meteoriche, siano qualificabili come reflui industriali per effetto della contaminazione subita al contatto con le superfici dell'autorimessa, risulta confliggente con il dato normativo vigente che mantiene ontologicamente

distinte le acque meteoriche, anche di dilavamento, dalle acque reflue industriali, escludendo qualsiasi assimilazione o riconducibilità delle une rispetto alle altre; sottolineava come l'art. 74 del T.U. Ambiente, nella sua attuale formulazione, pur non fornendo una definizione diretta delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali ed ai fini della distinzione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue industriali, ma anche tra quest'ultime e acque reflue domestiche, il dato dirimente non è costituito dal grado o natura dell'inquinamento delle acque stesse, ma dalla natura dell'attività dalle quali esse provengono, essendo necessario, ai fini dell'inquadramento nella disciplina del refluo industriale, che l'acqua scaricata derivi da un'attività produttiva; ed escludeva che lo scarico di acque meteoriche nel caso specifico esaminato richiedesse una autorizzazione;

- il suddetto verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta trasmesso alla Regione Campania per gli atti di competenza;

- il trasgressore ha fatto pervenire proprie memorie difensive ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1991 ed a seguito della sentenza di annullamento del TAR Campania, sopra richiamata, ha ribadito con nota del 23/10/2025 la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio, per infondatezza dell'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale, avendo la sentenza confermato sia che lo scarico delle acque bianche del Condominio non necessitasse di alcuna autorizzazione, trattandosi di acque pluviali non industriali, sia che lo scarico delle acque nere del Condominio avvenisse regolarmente in fogna pubblica;

LETTO l'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in forza del quale l'autorità competente, sentiti gli interessati, se ne hanno fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento se ritiene fondato l'accertamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione;

RICHIAMATE le motivazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla non equiparazione delle acque di dilavamento alle acque industriali ed alla conseguente necessità di autorizzazione allo scarico (v. TAR Campania Sez. V n. 06875/2025; TAR Campania n. 1128/2023; T.A.R. Campania n.1479/2011; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7618 del 4 dicembre 2009);

RICHIAMATA, altresì, la disciplina dettata dal Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 (Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche) che, definisce, tra l'altro, anche le acque di ruscellamento superficiale, e dispone all'art. 4 che le stesse, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, adibite esclusivamente alla sosta, al transito e/o al parcheggio, non rientrano nella fattispecie delle acque reflue ed i relativi scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, salvo il caso in cui vengano convogliati in corpo idrico superficiale;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti e delle argomentazioni esposte risulta meritevole di accoglimento la richiesta di archiviazione presentata dalla parte, dovendosi escludere la sussistenza di violazioni sanzionabili, attesa la inesistenza di un obbligo alla preventiva autorizzazione per la scarico delle acque meteoriche;

RITENUTO per tutto quanto verificato e considerato, non essendosi in concreto realizzata alcuna fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs 152/2006, di dover procedere alla archiviazione del procedimento di cui alle verifiche in premessa, non ravvisando nello stesso nessun elemento a fondamento di una ingiunzione di pagamento;

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Anna Fusaro, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

DECRETA

L'archiviazione del procedimento relativo al verbale di accertamento e contestazione n.1013/2024 del 13/08/2024 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola Terme (NA), per le ragioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig.ra *****OMISSIS*****, nata a **OMISSIS** (NA) il **OMISSIS**, residente in Casamicciola Terme (NA) alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS*, nella qualità di Amministratrice del Condominio *OMISSIS* *OMISSIS*, sito in Casamicciola Terme al *****OMISSIS*****
- Corpo Polizia Municipale di Casamicciola Terme che ha eseguito l'accertamento in oggetto.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa